

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 71 del 4 MAR, 2015

**OGGETTO:** Atto di citazione in opposizione all'esecuzione proposto innanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano dal sig. SCAPPINI Pinuccio contro il Comune di Castelvetrano. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila quindici il giorno quattro del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde  
INZIRILLO Filippo

-- Sindaco  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore

pres.	ass.
<	
	x
x	
>	
>	
x	
>	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**VISTO** l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato il 21/10/14 al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, ad istanza del sig. **SCAPPINI Puccio**, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Angileri, con il quale si cita il Comune di Castelvetrano a comparire innanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge;

**VISTA** la nota prot. n. 251/leg del 6/02/2015 a firma dell'Avv. Francesco Vasile;

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Francesco Vasile, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel procedimento di cui sopra;

**RILEVATO** che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

**Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;**

## **DELIBERA**

**Per i motivi di cui in narrativa:**

- 1) - **COSTITUIRSI**, nel giudizio civile pendente presso il Giudice di Pace di Castelvetrano, giusto atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano il 21/10/2014 ad istanza del sig. **SCAPPINI Puccio**, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Angileri;
- 2) - **NOMINARE** a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge ivi compreso transigere e quietanzare, chiamare un terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale ovvero appello incidentale, farsi sostituire ed eleggere domicilio.
- 3) - **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo tramite il servizio economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente  
del ... azione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma del-  
la L. R. n. 44/91.

CPA

Ufficiale Legale  
22/10/14

Avv. Rossella Angileri  
Viale Roma 135 - 91022 Castelvetro  
Tel. - Fax 0924/81726  
e-mail: avvangileri@gmail.com

COMUNE DI CASTELVETRANO  
21 OTT 2014  
Prot. n. 42245

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

per Scappini Pinuccio (SCPPCC75C08C286L) nato il giorno 8.3.1975 a Castelvetro ove risiede nella Via G. Gentile al n. 57, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rossella Angileri (NGLRSL78S62C286S) sito in Castelvetro nel Viale Roma al n. 135, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto,

- parte opponente

PREMESSO CHE:

1) in data 23.9.2014 sono stati notificati all'opponente n. 2 intimazioni di pagamento in busta (doc. 1);

2) intimazione n. 1: numero 29920149015949156/000, cartella di pagamento di riferimento n. 29920030030266315000, n. ruolo 0003040 del 3.7.2003, con intimazione di pagamento pari ad € 660.13, di cui per sanzione € 261,66, nonché, contravvenzione strada mag. L. n. 689/81 € 104.66, spese relative a contravvenzione codice della strada € 34.90, interessi di mora € 258,91; intimazione n. 2: numero 29920149015949257/000, cartella di pagamento di riferimento n. 29920050016776324000, n. ruolo 0002825 del 08/07/2005, con intimazione di pagamento pari ad € 181.13 di cui: € 77.12 per contravvenzione strada ex L.n. 689/81, € 30.84 per contravvenzione

CITTA' DI CASTELVETRANO  
UFF. COORDINALE  
17/10/14  
REG. NOTIFICHE  
ATTI GIUDIZIARI  
21.10.2014  
1639  
23 OTT. 2014

strada mag. L.n. 689\81, spese competenza di riscossione € 14.57, interessi di mora € 58.60.

3) gli importi di cui sopra ineriscono ai tributi n. 0015242 - 0025243, in riferimento all'anno rispettivamente 2000 e 2002.;

\*\*\* \*\*

Sulla avvenuta prescrizione.

*Il termine di prescrizione quinquennale previsto a pena di decadenza ex art. 25 del DPR n.602/73, decorre anche nel periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento.*

*Il credito dell'amministrazione, pertanto, è da considerarsi prescritto nel caso in cui l'intimazione di pagamento viene notificata cinque anni dopo la notifica della cartella.*

A norma dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 "Se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".

L'avviso di intimazione, pertanto, si rende necessario quando sia trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'agente della riscossione non abbia dato inizio all'espropriazione forzata.

In mancanza dell'avviso, infatti, l'espropriazione deve ritenersi assolutamente illegittima.

Il termine di prescrizione della cartella di pagamento, infatti, segue quello del tributo. Così, ad esempio, la cartella notificata per la riscossione delle sanzioni amministrative – contravvenzioni per violazione del codice della strada, sarà soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto per questo tributo e così anche gli atti successivi sono soggetti alla prescrizione di cui al tributo di riferimento.

Nel caso di specie l'atto oggi impugnato è da ritenersi nullo ed illegittimo perché segue un atto già nullo ad origine e lo stesso è diventato nullo per intervenuta prescrizione del diritto.

#### *Sul contenuto dell'atto amministrativo*

Relativamente al contenuto dell'avviso, l'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si limita ad indicare soltanto l'elemento dell'intimazione ad adempiere entro il termine di cinque giorni. In realtà, trattandosi di un atto avente natura amministrativa, esso non può prescindere dal contenuto minimo previsto dalla legge n. 241/1990.

In particolare, l'avviso di intimazione deve essere adeguatamente motivato in modo tale da porre il contribuente in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

L'obbligo di motivare adeguatamente l'atto amministrativo, previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere collegato all'art. 7 dello Statuto del contribuente che testualmente recita: *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione*

degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

E' evidente, dunque, che all'avviso di intimazione deve essere sempre allegata la cartella di pagamento, ossia l'atto presupposto in esso richiamato. La mancata allegazione della cartella di pagamento comporta nullità dell'avviso per violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 3, legge n. 241/1990 e 24 Costituzione.

Nel caso di specie all'avviso di intimazione, oggi impugnato non solo non ha in allegato alcuna copia della cartella di pagamento di riferimento ma non indica in modo preciso e dettagliato a quale sanzione amministrativa fa riferimento: nello specifico: veicolo, targa, luogo, giorno ed ora.

Ovvie quindi le difficoltà per il contribuente di risalire alla violazione e quindi difendersi.

Orbene.

Nel caso di specie, gli atti oggi impugnati sono nulli per due motivi fondamentali:

- 1) le intimazioni di pagamento venivano notificate in data 23.10.2014 e relative cartelle di pagamento venivano invece notificate in data rispettivamente: atto n. 1 in data 29.7.2001 e la cartella relativa all'atto n. 2 il 12.7.2006 quindi oltre i termini di prescrizione quinquennali;

- 2) le intimazioni oggi impugnate sono nulle perché le stesse non contengono copia della cartella di riferimento e le indicazioni in merito al diritto vantato sono assolutamente generiche e di difficile interpretazione.

Può definitivamente concludersi quindi che l'ente impositore per il tramite del servizio della riscossione ha perso il diritto al credito, presumibilmente vantato, per prescrizione dello stesso oltre che per la nullità dell'atto oggi impugnato.

*Sulla inesistenza giuridica delle intimazioni di pagamento:*

Con due importanti sentenze, la n. 33/07/12 del 13 aprile 2012 della CTP di Vicenza e la n. 133/03/12 dell'11/06/2012 della CTP di Campobasso, quest'ultima più sintetica rispetto all'altra, i Giudici di merito si sono espressi in favore del contribuente, disponendo, in entrambi i casi, l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza della notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia.

Tali pronunce, disponendo in tal senso, non fanno che consolidare quello che ormai è l'orientamento della giurisprudenza di merito sul tema, contraddistinguendosi, soprattutto quella della CTP di Vicenza, per le argomentazioni addotte a sostegno di tale conclusione.

La più sintetica, distinguendo tra notifica degli atti del processo tributario e del procedimento amministrativo tributario, ha affermato che, mentre per i primi è pacifica la possibilità della c.d. notifica diretta, ovvero notifica a mezzo posta direttamente ad opera della parte (SS.UU. n.

14294/2007), per quanto riguarda, invece, i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo, «escluso l'unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell'Ufficio impositore, di cui all'art. 14 L. 890/82, per gli atti di competenza dell'agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo racc. a/r di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione, sempre affidata all'organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal concessionario ex art. 45 D.Lgs. n. 112/99, messo comunale o agente della polizia municipale), in sintonia con il disposto dell'art. 60 D.P.R. n. 600/73 che espressamente richiama gli artt. 137 e sgg del c.p.c. che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell'ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale».

Il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno enunciare quanto segue:  
« **il concessionario della riscossione non è - a seguito della modifica apportata dal legislatore al comma 1, a linea secondo, dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 - abilitato a notificare**, con le modalità previste in tale disposizione di legge, la cartella di pagamento con il mezzo della posta **senza l'intermediazione dei soggetti indicati nell'alinea primo del suddetto comma**, militano anche le seguenti ragioni (ulteriori rispetto a quelle che rinvenibili sulla base dei rilievi già operati a confutazione della tesi di segno opposto) in gran parte esposte dalla citata giurisprudenza, ed anche evidenziate dalla dottrina prevalente:



1) l'espressione (cfr. in particolare CTP Lecce 29 dicembre 2010, n. 533) "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell'art. 26 del citato D.P.R. nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa come fanno i fautori della tesi -- articolata sulla base del solo secondo periodo dell'articolo art. 26, comma 1 - della attuale legittimazione del concessionario a notificare la cartella di pagamento "direttamente" inviando raccomandata a.r. con avviso di ricevimento, l'infondatezza di tale assunto emergendo dalla semplice constatazione che, mentre il primo periodo si limita a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e soltanto costoro) possono eseguirla, dovendosi in definitiva ritenere (non senza rilevare che una diversa interpretazione condurrebbe a ravvisare la sussistenza di un singolare esempio di cattiva tecnica normativa) che, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti, ma che tale facoltà non possa (più) essere riconosciuta all'Agente della Riscossione, il quale, quindi, non può direttamente provvedere all'invio con lettera raccomandata dell'atto da notificare.

2) il citato articolo 14, laddove afferma la possibilità di eseguire la notifica degli atti ivi indicati "anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari" riserva chiaramente tale previsione a quegli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione, pertanto, degli Agenti della riscossione i quali sono preposti alla sola fase riscossiva;

3) se nell'art. 14, legge 20 novembre 1982, n. 890 appena richiamato il legislatore ha inteso attribuendo agli uffici finanziari il potere di notificare "a mezzo posta direttamente" gli atti in esso indicati, inteso fornire una giustificazione *ratione subiecti*, alla differente disciplina ivi prevista sostituendo un pubblico funzionario all'organo della notificazione, limitatamente agli atti di cui trattasi, in considerazione di tale sua qualità, detta qualità non è rivestita, invece dal concessionario della riscossione, che è una società di diritto privato;

4) infine, come si legge nella motivazione della sentenza testé citata, l'art. 26 D.P.R. 602/73, nella vigente formulazione, esordisce affidando a soggetti specifici la funzione della notificazione delle cartelle, in primo luogo agli ufficiali della riscossione per i quali l'art. 42 del D.Lgs. n. 112/99 stabilisce criteri e modalità per la acquisizione della idoneità allo svolgimento delle funzioni e rimette al prefetto l'autorizzazione al loro esercizio, con il potere di revoca; la previsione di tale controllo - il quale suppone una abilitazione di partenza ed una verifica in corso di attività per la natura del ruolo svolto -- lascia intendere come il sistema abbia apertamente escluso che lo stesso possa essere direttamente, quanto all'adempimento di

cui si tratta, esercitato dal concessionario, tant'è che l'art. 43 afferma che "l'Ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire", dal che deriva che la previsione, di cui all'art. 26, di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere letta esclusivamente come modalità esecutiva, pur sempre affidata all'organo della notificazione, all'interno della struttura operativa (l'art. 45 D.Lgs. 112/1999 prevede che il concessionario per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere possa nominare uno o più messi notificatori i quali non possono farsi rappresentare o sostituire) ovvero all'esterno di essa (ex art. 26 D.P.R. 602/73, messi comunali o agenti della polizia municipale)».

Per quanto sopra ampiamente esposto ne consegue che, l'atto oggi impugnato deve essere inquadrato come atto inesistente stante che la notificazione è stata effettuata da soggetto a ciò non abilitato.

In definitiva, dunque, a fronte delle enunciate argomentazioni, sull'inesistenza della notifica per posta degli atti del Concessionario, effettuata direttamente dallo stesso, si può concludere rilevando che ormai l'orientamento maggioritario dei giudici di merito è nei senso di riconoscere quale conseguenza della violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 cit. l'inesistenza della notifica nei termini

Può concludersi pertanto, facendo altresì riferimento al dato normativo essenziale: l'art. 26 del DPR 602/73, che il legislatore ha inteso sottrarre all'agente per la riscossione, la possibilità di notificare

direttamente, a mezzo posta, le cartelle di pagamento e gli atti ad esse successivi.

*Sugli interessi di mora*

L'intimazione di pagamento oggi impugnata nella sezione ove riguarda gli interessi di mora, indica genericamente l'importo da pagare senza invero fare alcun riferimento all'iter logico – giuridico che ha portato alla determinazione dell'importo richiesto.

Per quanto appena accennato l'atto deve intendersi nullo per difetto di motivazione, in quanto, il Concessionario non ha indicato l'articolazione dei servizi resi con i relativi costi sostenuti.

Detta carenza motivazionale pone l'odierno opponente nell'impossibilita' dell'esercizio alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi (art. 113 della Carta Costituzionale).

Gli interessi imputati all'opponente sono indicati nel complesso e non analiticamente come statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza 4516 del 21 marzo 2012.

Statuisce a tal proposito la suprema corte che il compenso non può essere proporzionato al valore da riscuotere, ma deve essere proporzionato al tipo di prestazione resa o da rendere; il compenso non e' un'imposta, che può essere anche progressiva in funzione della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), ma e' un valore che viene attribuito ad un servizio reso o da rendere.

La norma di riferimento, citata dalla concessionaria della riscossione, non può fissare una percentuale fissa applicabile ad ogni importo perché così facendo creerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti soggetti al servizio in quanto, pur effettuando le stesse operazioni, per il servizio reso, il compenso varia in relazione agli importi dovuti per tributi, interessi e sanzioni.

In tal modo la quantificazione degli interessi diventerebbe un'altra imposta progressiva, o una ulteriore sanzione applicabile al contribuente in proporzione al debito eventualmente dovuto.

Inoltre il compenso di riscossione e' il corrispettivo che dovrebbe essere erogato ad una serie di prestazioni le quali dovrebbero essere elencate e documentate.

Nel caso di specie non si conoscono le articolazioni della prestazione che possano consentire una valutazione ragionevole.

Può quindi definitivamente concludersi, per le motivazioni testè spiegate che deve dichiararsi nulla la cartella per la mancata correttezza e la mancata corrispondenza del rapporto tra la consistenza delle prestazioni ed il valore attribuito alle stesse.

#### *Sul diritto alla rifusione delle spese processuali*

E' diritto dell'odierno attore ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per la presente opposizione all'esecuzione. Non può sul punto sottacersi come, con la recente sentenza n. 23993 del 19.11.2007, la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato il principio fondamentale,

sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. Nel motivare la predetta sentenza la Suprema Corte ha testualmente affermato: "il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad asso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra – oltre che con la razionale ed obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese.

#### **Istanza di sospensione.**

Infine, si rivolge istanza di sospensione dell'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del *fumus boni iuris*, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi

atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, Scappini Pinuccio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

#### CITA

- 1) il Comune di Castelvetrano – in persona del Sindaco pro – tempore, con sede nella Piazza Umberto I di Castelvetrano
- 2) Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Trapani – in persona del legale rappresentate pro – tempore - Piazza XXI Aprile al n. 1 di Trapani

a comparire avanti al Giudice di Pace di Castelvetrano, nota sede di Via Sardegna, Sezione e Giudice designandi, alla udienza che si terrà il giorno 16.2.2015, nei noti locali sopra indicati, nelle ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di legge, e con avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia ivi sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,

a) sospendere, in via preliminare, l'esazione dell'intimazione di pagamento 299201490159492570000 e 29920149015949156000 notificate in data 23.9.2014, con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della

pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;

b) e quindi, in prosieguo nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulle e/o inefficaci e/o annullare le predette intimazioni di pagamento per inesistenza del credito e/o per la nullità delle intimazioni di pagamento e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni in premessa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si producono in copia: 1) Busta recapito intimazione 2) n. 2 intimazioni di pagamento.

Il sottoscritto Avv. Rossella Angileri dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al numero 0924/81726 o a mezzo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata : [avvangileri@gmail.com](mailto:avvangileri@gmail.com)

Si dichiara ex art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002, che per il presente giudizio ha un valore di € 338,78 è verrà versato un C.U. pari ad € 43,00.

Castelvetrano 6.10.2014

  
Avv. Rossella Angileri



## MANDATO ALLE LITI

Il sottoscritto Scappini Pinuccio, nato a Castelvetro il giorno 8.3.1975, residente in Castelvetro, via G. Gentile al n. 57, informato ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. Rossella Angileri, nel cui studio in Castelvetro, viale Roma n. 135, eleggo domicilio.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

Castelvetro li 6.10.2014

  
Scappini Pinuccio

Vera ed autentica la superiore firma

  
Avv. Rossella Angileri

Processo in Cassazione  
8/2/15

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale Scappini



## Città di Castelvetro

### Ufficio Legale e Contenzioso

P.zza Umberto I° Tel.0924-909210 Fax 0924904244

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv.francesco Vasile

e.mail: [fvasile@comune.castelvetro.it](mailto:fvasile@comune.castelvetro.it)

**OGGETTO:** Atto di Citazione in opposizione all'esecuzione.  
Scappini Pinuccio/Comune di Castelvetro - **RELAZIONE.**

Sig. Sindaco

Sede

Preg.mo Signor Sindaco

Con atto di citazione, notificato in data 23/10/2014, il Signor Scappini Pinuccio ha convenuto in giudizio il Comune di Castelvetro innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, per ivi ottenere declaratoria di condanna volta all'annullamento delle intimazioni di pagamento, notificate dalla Riscossione Sicilia S.p.A.

A sostegno dell'interposta opposizione, il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto di riscossione, a causa del decorso dei termini previsti ex art. 25 del DPR n. 602/73 per la notifica delle intimazioni di pagamento.

Dalla disamina della documentazione agli atti dello scrivente Ufficio si rileva che, a seguito all'assenza di impugnativa dei verbali di contravvenzione, costitutivi dei crediti e, come tali, atti presupposti alle intimazioni di pagamento in contestazione ed all'omesso pagamento delle sanzioni amministrative, il Comando di Polizia Municipale ha regolarmente iscritto a ruolo le somme dovute ed ha provveduto, nei termini previsti dall'art. 28 della legge 689/81, alla conseguente trasmissione al concessionario del servizio di riscossione per gli adempimenti di competenza.

L'opponente ha inoltre, sollevato eccezioni inidonee a produrre effetti giuridici nei confronti della Civica Amministrazione, in quanto trattasi di rilievi afferenti esclusivamente l'attività dell'ente esattore.

Per quanto sopra, nonostante la censura di parte antagonista non è ascrivibile all'attività svolta dall'Ente impositore, si ritiene opportuno costituirsi *ad adiuvandum* nel presente giudizio di opposizione per sostenere le ragioni del concessionario.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

D.ssa Angelo Antonina



Avv. Francesco Vasile

